DECISIONE N. 2873/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2872/82/CECA della Commissione, del 28 ottobre 1982, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che :

1. l'attuazione dell'accordo, e soprattutto lo scaglionamento delle esportazioni nel tempo, richiede una determinata periodicità per il rilascio delle licenze ;

2. per consentire un'utilizzazione ottimale di tutte le possibilità di esportazione contemplate dall'accordo è necessario che il sistema di licenze segua quanto più strettamente possibile l'evoluzione delle esportazioni ;

3. è necessario autorizzare le autorità competenti degli Stati membri a prendere le misure adeguate in caso di perdita, furto o distruzione di una licenza o di un certificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti originari della Comunità, definite nell'allegato I, le licenze di esportazione di cui all'articolo 5 della decisione n. 2872/82/CECA vengono rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, qui di seguito chiamate « autorità responsabili del rilascio », alle condizioni stabilite nel suddetto articolo 5. Le licenze sono redatte su formulari conformi al modello che figura all'allegato II e rispondono alle disposizioni di cui all'allegato IV.

Per ciascuna esportazione dei prodotti rilevanti dalle categorie di cui sopra, l'esportatore deve redigere un certificato su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III e che risponda alle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. La licenza viene rilasciata entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

La licenza può essere rilasciata soltanto fino alla fine del secondo mese di ciascun trimestre civile. La licenza è valida tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Nondimeno, la licenza di esportazione è valida soltanto per esportazioni da effettuare nel periodo iniziale definito all'articolo 1 della decisione n. 2872/82/CECA o nel corso dell'anno 1984 o 1985 al quale essa si riferisce.

Peraltro, se la Commissione decide di applicare l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 2872/82/CECA :

— in caso di utilizzazione anticipata delle licenze, le esportazioni possono essere effettuate nei mesi di dicembre 1983 e di dicembre 1984. Sui certificati relativi a dette licenze figurerà la dicitura « anticipated issue » ;

— in caso di riporto di licenze, il periodo di validità delle licenze che scadono il 31 dicembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere prorogato di due mesi dall'autorità che le ha rilasciate ;

— nel caso in cui siano concesse assegnazioni supplementari a causa di situazioni di penuria, potranno essere rilasciate licenze aventi un periodo di validità di sei mesi. Sui relativi certificati figurerà la dicitura « special issue ».

Articolo 2

Le competenti autorità degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti della licenza di esportazione su richiesta del titolare della licenza di esportazione e su presentazione della stessa. Detti estratti sono redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato II e rispondono alle condizioni di cui all'allegato IV. Un

[1] Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

Al rilascio degli estratti, i quantitativi di prodotti oggetto degli stessi sono dedotti dai quantitativi che figurano sulla licenza dai quali sono tratti.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle licenze di esportazione dalle quali sono tratti ed alle quali si riferiscono.

Articolo 3

1. I titolari (qui di seguito detti « cedenti ») possono trasferire del tutto o in parte le proprie licenze ad altre imprese siderurgiche o ad imprese di distribuzione (qui di seguito dette « cessionarie ») alle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 2872/82/CECA.

2. L'autorità che ha rilasciato la licenza deve essere informata del suddetto trasferimento dal cedente e dal cessionario. La stessa autorità attesta senza indugio questo trasferimento sulla licenza di esportazione o sul relativo estratto e ne informa la Commissione. Il trasferimento prende effetto a decorrere dalla data dell'attestato.

3. Nel caso in cui sia trasferita soltanto una parte della licenza di esportazione, detta parte è oggetto di un estratto della licenza di esportazione in questione.

4. Qualora la licenza sia stata trasferita ad un cessionario stabilito in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esportazione in questione, l'autorità che ha attestato il trasferimento ne informa senza indugio la competente autorità dello Stato membro di appartenenza del cessionario.

5. Ciascuna licenza non può essere oggetto che di un solo trasferimento.

Articolo 4

Le licenze o gli estratti di licenze, i certificati rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché le dichiarazioni e gli attestati muniti del loro timbro, hanno lo stesso valore giuridico, in ciascuno degli altri Stati membri, dei documenti rilasciati dalle autorità di questi ultimi, nonché delle dichiarazioni e degli attestati muniti del loro timbro.

Articolo 5

1. La licenza interamente utilizzata viene rinviata, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla sua piena utilizzazione, alla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

2. La licenza non utilizzata o utilizzata soltanto in parte viene rinviata, entro gli otto giorni successivi alla scadenza del suo periodo di validità, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

Articolo 6

L'originale della licenza di esportazione ed il certificato devono essere presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione dei prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Detto ufficio :

a) procede all'imputazione del quantitativo da esportare sull'originale della licenza,

b) visti l'originale e le copie del certificato, restituisce l'originale al titolare della licenza o al suo rappresentante, trattiene la copia destinatagli e invia le rispettive copie all'autorità che ha rilasciato la licenza ed alla Commissione.

Gli Stati membri possono stabilire che l'invio alla Commissione venga effettuato tramite un organismo centrale appositamente designato.

I certificati devono giungere alla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi alla settimana nel corso della quale il suddetto ufficio doganale ha apposto il visto.

Articolo 7

1. La richiesta di licenza d'esportazione deve specificare quanto segue :

— descrizione dei prodotti, precisando la categoria, il codice Nimexe, conformemente all'allegato I ;

— quantitativi dei prodotti in tonnellate metriche ;

— nome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di telex dell'esportatore ;

— nome o ragione sociale e indirizzo del destinatario ;

— data o date di esportazione previste ;

— se del caso, indicazione che i prodotti sono destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America per essere riesportati tali e quali o senza avere subito trasformazioni sostanziali.

2. L'esportatore deve dichiarare che i prodotti sono originari della Comunità ed attestare l'esattezza dei dati che figurano nella sua richiesta di licenza.

Articolo 8

In caso di perdita, di furto o di distruzione dell'originale di una licenza di esportazione o di un certificato, le competenti autorità che hanno rilasciato o vistato i suddetti documenti possono rilasciarne o vistarne un duplicato.

Le licenze così rilasciate e i certificati così vistati sono muniti della dicitura in rosso « duplicata ».

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) i tonnellaggi per i quali sono state rilasciate licenze nel mese precedente ;

b) i tonnellaggi che sono stati esportati nel mese che precede quello di cui alla lettera a).

2. La comunicazione degli Stati membri comprende :

a) la ripartizione per categorie quali definite all'allegato I e, quanto ai dati di cui al paragrafo 1, lettera b), anche per codici Nimexe ;

b) la ripartizione per titolare di licenza ;

c) l'indicazione dei tonnellaggi per prodotti destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America e ad essere riesportati tali e quali o senza aver subito traformazioni sostanziali.

3. Entro i primi quindici giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i tonnellaggi per i quali le licenze sono scadute nel mese precedente.

4. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione una copia di ciascuna licenza e degli eventuali estratti all'atto del loro rilascio.

5. Nelle comunicazioni mensili di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi dato utile sulle infrazioni alla decisione n. 2872/82/CECA e alla presente decisione, nonché sulle sanzioni applicate.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile con decorrenza dal 1° novembre 1982.

La presente decisione è obbligatoria in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno *degli Stati membri.*

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 1: LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO (ACCIAI AL CARBONIO)		
		Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione:		non rivestite o placcate con metallo o altro materiale:
		diversi da quelli per lamiere «magnetiche» di spessore:		diversi della banda nera:
73.08 A II a)	73.08-03	— di più di 4,75 mm	607.66-10	— Lamiere in rotoli
b)	73.08-05	— di 3 mm inclusi fino a 4,75 mm	607.67-00	— Lamiere
c)	73.08-07	— di meno di 3 mm	607.83-42	Sheets pickled
		di larghezza di meno di 1,50 m e non destinati alla rilaminazione, di spessore:		Nastri laminati a caldo:
B I a)	73.08-21	— di più di 4,75 mm	608.19-20	— di spessore non superiore a 0,01''
b)	73.08-25	— di 3 mm inclusi fino a 4,75	608.21-20	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05''
c)	73.08-29	— di meno di 3 mm	608.23-20	— di spessore superiore a 0,05''
		di larghezza di 1,50 m o più e di spessore:		
B II a)	73.08-41	— di più di 4,75 mm		
b)	73.08-45	— di 3 mm inclusi fino a 4,75 mm		
c)	73.08-49	— di meno di 3 mm		
		Nastri		
73.12 A II	73.12-19	semplicemente laminati a caldo, diversi da quelli «magnetici»		
		Lamiere di ferro o di acciaio laminate a freddo o a caldo:		
		Lamiere non «magnetiche», semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 2 mm:		
		non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	— con dentellature o rilievi		
a) 2 bb)	73.13-23	— altre		
a) 3	73.13-26	— di spessore non inferiore a 2 mm, ma non superiore a 4,75 mm		
		di spessore inferiore a 2 mm:		
73.13 B I b) 1	73.13-32	— compreso tra 1 e 2 mm		
b) 2	73.13-34	— compreso tra 0,5 e 1 mm incluso		
b) 3	73.13-36	— inferiore a 0,5 mm		
		Acciai fini al carbonio		
73.15 A III	73.62-10	— Sbozzi in rotoli per lamiere		
73.15 A VI a)	73.64-20	— Nastri, semplicemente laminati a caldo		
		Lamiere di spessore:		
73.15 A VII a) 2	73.65-23	— non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm		
73.15 A VII a) 3	73.65-25	— inferiore a 3 mm		

Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
73.15 B III c)	73.72-19	Sbozzi in rotoli per lamiere: diversi da quelli per lamiere «magnetiche» o da quelli inossidabili e refrattari		
73.15 B VI a) 3	73.74-29	Nastri: semplicemente laminati a caldo: diversi da quelli per lamiere «magnetiche» o da quelli «inossidabili» e «refrattari»	607.81-00	Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate o decapate: Nastri
			608.38-20 (1)	— di spessore non superiore a 0,01''
			608.55-20 (1)	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05''
			608.67-20 (1)	— di spessore superiore a 0,05''
		Lamiere: diverse da quelle «magnetiche»: semplicemente laminate a caldo: di spessore non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 bb) 22	73.75-34	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		
		di spessore inferiore a 3 mm:		
73.15 B VII b) 1 cc) 22	73.75-44	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		

CATEGORIA 2: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAI AL CARBONIO)

		Lamiere di ferro o di acciaio laminate a freddo		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere non «magnetiche»: semplicemente laminate a freddo di spessore:		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
73.13 B II b) 1	73.13-43	— di 2 mm o più, ma meno di 3 mm	607.83-20	Lamiere decapate o laminate a freddo
b) 2	73.13-45	— di più di 1 mm, ma meno di 2 mm	607.83-44	Lamiere diverse da quelle decapate
c) 1	73.13-47	— di 0,5 mm o più, fino a 1 mm		
c) 2	73.13-49	— inferiore a 0,50 mm		
73.13 B III	73.13-50	semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare		
		semplicemente laminate a freddo, di spessore:		
73.15 A VII b) 2	73.65-55	— inferiore a 3 mm (acciai fini al carbonio)		
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere diverse da quelle «magnetiche», semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm:		non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
73.15 B VII b) 2 22	73.75-64	— Acciai rapidi		diverse dalla banda nera:
73.15 B VII b) 2 33	73.75-69	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		decapate o laminate a freddo
				diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
			607.93-20	Lamiere diverse da quelle «magnetiche» in acciaio al silicio a sua volta diverso dall'acciaio refrattario

(1) Inclusi se laminati a caldo.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 3: LAMIERE LAMINATE A CALDO (ACCIAI AL CARBONIO)		
		Larghi piatti di ferro o di acciaio non «magnetici»		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo:		non rivestite con metallo o altro materiale né placcate:
73.09	73.09-00	semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm:		diverse dalla banda nera:
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17	— con dentellature o rilievi		non decapate:
a) 1 bb)	73.13-19	— altre	607.66-15 (1)	diverse da quelle in rotoli
		placcate, di spessore:	607.94-00	placcate
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— di 3 mm o più		rivestite o placcate con metallo:
	73.13-79	— inferiore a 3 mm		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
		Acciai fini al carbonio	608.07-10	— Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A IV	73.62-30	Larghi piatti	608.11-00	— Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72	Nastri:		
		semplicemente placcati, laminati a caldo		
73.15 A VII a) 1	73.65-21	Lamiere: semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm		
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto stabilito alla voce 609.17):
		Larghi piatti: in acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari	607.78-00 (1)	— non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate; diverse dalla banda nera, non decapate, diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
73.15 B IV b)	73.72-39	Lamiere diverse da quelle «magnetiche»:		
		semplicemente laminate a caldo:		
		di spessore superiore a 4,75 mm		
73.15 B VII b) 1 aa) 22	73.75-24	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29	— Acciai diversi dagli acciai rapidi o inossidabili o refrattari	607.91-00	— non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate, diverse dalla banda nera, decapate, diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciai inossidabili
			608.14-20	— rivestite o placcate di metallo, diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate
		CATEGORIA 4: ELEMENTI STRUTTURALI (ACCIAI AL CARBONIO)		
		Profilati di ferro o di acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi, formati a caldo o rifiniti a freddo:		Profilati in acciaio o ferro, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Profilati semplicemente laminati a caldo o estrusi:		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		Profilati a U, a I o a H, di altezza di 80 mm o più:		non forati e non altrimenti lavorati:
73.11 A I a) 2 aa)	73.11-12	— Profilati ad H (putrelle ad ali larghe)		Dimensione massima della sezione trasversale pari o superiore a 3"
a) 2 bb) 11	73.11-14	— ad ali a facce parallele		
a) 2 bb) 22	73.11-16	— altri		Profilati ad ali larghe:
b)	73.11-19	— altri profilati	609.80-05	Palanche a T
			609.80-15	altri
				Diversi dai profilati ad ali larghe:
			609.80-35	Angolari
			609.80-41	Profilati ad U normali
			609.80-45	altri

(1) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6" ottenuti per laminazione in un laminatoio per bramme (slabbing).

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre per la perforazione delle mine; Profilati:		
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (1)	— diversi dalla vergella		
		Acciai legati		Profilati in ferro o acciaio laminati a caldo, fucinati estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Barre e barre forate per perforazione di miniere; profilati:		
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		diversi dalla vergella:		
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34 (1)	— Acciai rapidi	609.82-00	non forati e non altrimenti lavorati
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1)	— Acciai al S, Pb e P (automatici e altri)		
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36 (1)	— Acciai al Mn e Si		
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39 (1)	— Acciai diversi da quelli precedenti e non inossidabili o refrattari		

CATEGORIA 5: VERGELLA

73.10 A I	73.10-11	Vergella o bordione:		Vergella di ferro o d'acciaio non legato:
73.10 A II b)	73.10-16 (2)	— Barre diverse da quelle per cemento armato		non temprata, non trattata e non semilavorata:
			607.14-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		Acciai fini al carbonio	607.17-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
73.15 A V b) 1	73.63-21	— Vergella o bordione		temprata, trattata o semilavorata:
73.15 A V b) 2	73.63-29 (2)	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	607.22-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:	607.23-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
		diversi dalla vergella		
		Acciai legati		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (3)	Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
		Vergella o bordione:		
		Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (2) (3)	diversi dalla vergella:		
		acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		

(1) Inclusi se elementi strutturali.
(2) Purché siano barre sbozzate di un diametro variabile tra i 13 ed i 18,8 mm.
(3) Purché contengano fino allo 0,35 % di piombo o zolfo.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 6: BARRE LAMINATE A CALDO (ACCIAIO AL CARBONIO)		
73.10 A II b)	73.10-16 (1)	Barre laminate a caldo, diverse da quelle per cemento armato:		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
				non profilate a freddo
73.10 D I a)	73.10-42 (2)	placcate e laminate od estruse a caldo		non rivestite o placcate in metallo:
			606.83-10	piatte
			606.83-30	rotonde
		Acciai fini al carbonio	606.83-50	altre
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (3)	— diversi dalla vergella		
		semplicemente placcati:		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (2)	— Laminati od estrusi a caldo		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (4)	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella:		
		Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
		Acciaio legato	606.97-00	Barre d'acciaio:
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		diverse da quelle deformate per cemento armato:
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili:
		diversi dalla vergella:		non profilate a freddo
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34 (5)	— Acciai rapidi		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6)	— Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36 (5)	— Acciai al manganese e al silicone		
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39 (5)	— Acciai non appartenenti alle tre categorie precedenti, non inossidabili né refrattari		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (2)	semplicemente placcati:		
		laminati od estrusi a caldo		

(1) Escluse le barre sbozzate di diametro compreso tra i 13 e i 18,8 mm.
(2) Escluse quelle rivestite o placcate.
(3) Comprese le barre laminate a caldo, ad esclusione delle barre sbozzate di diametro compreso tra i 13 e i 18,8 mm.
(4) Purché contengano non più del 35 % di piombo o zolfo.
(5) Purché barre laminate a caldo.
(6) Purché barre laminate a caldo, contenenti almeno lo 0,35 % di piombo o zolfo.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 7: ACCIAIO RIVESTITO (ACCIAI LEGATI) E LAMIERE PIOMBATE		
		Acciaio legato	608.01-00	Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
73.13 B IV c) 3	73.13-74	Lamiere non «magnetiche» piombate		
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (1)	Nastri semplicemente placcati, laminati a caldo	608.14-40	rivestite o placcate in metallo:
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79	Lamiere non «magnetiche», lucidate, placcate, rivestite od altrimenti trattate alla superficie:		Lamiere piombate
		non inossidabili o refrattarie		Lamiere di ferro e d'acciaio legato non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
		Acciaio al carbonio		
73.12 C V a) 1	73.12-71 (1)	Nastri semplicemente placcati, laminati a caldo		rivestite o placcate in metallo, ma diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
73.13 B IV c) 1	73.13-67	— zincate elettroliticamente		rivestite o placcate in metallo:
		zincate con altri procedimenti:		diverse dalla latta, dalle lamiere stagnate e dalle lamiere piombate
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68	— ondulate		
c) 2 bb)	73.13-72	— altre	608.07-30	il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88	— laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali	608.13-00	lamiere il cui valore supera i 10 cents alla libbra
73.15 A VII c)	73.65-70	— lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		
		CATEGORIA 8: LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)		
		Nastri di ferro o d'acciaio laminati a caldo o a freddo:		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
73.12 C III a)	73.12-51 (1)	— Latta		
		Lamiere placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		rivestite o placcate in metallo:
		stagnate:		Latta e lamiere stagnate
73.13 B IV b) 1	73.13-64	— Latta	607.96-00	importate per la fabbricazione di evaporatori per il succo d'acero
73.13 B IV b) 2	73.13-65	— altre	607.97-00	altre, il cui valore non superi i 10 cents alla libbra
			607.99-00	altre, il cui valore superi i 10 cents alla libbra
		CATEGORIA 9: ROTAIA		
		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro e d'acciaio: Rotaie, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la costruzione od il fissaggio delle rotaie:		Rotaie d'acciaio
				diverse da quelle d'acciaio legato:
			610.20-10	— Rotaie normali con sezione a T di un peso superiore alle 60 libbre per yard
			610.20-20	— altre
			610.21-00	— Acciaio legato

(1) Purché di larghezza superiore ai 12''.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Rotaie diverse da quelle conduttrici di corrente con parti di metallo non ferroso:		
		nuove:		
73.16 A II a) 1	73.16-14	— di un peso al metro lineare di 20 kg o più		
a) 2	73.16-16	— di un peso al metro lineare inferiore ai 20 kg		
b)	73.16-17	— usate		
73.16 B	73.16-20	— Controrotaie		

CATEGORIA 10: PALANCOLE (ACCIAI AL CARBONIO E LEGATI)

73.11 B	73.11-50	Palancole		Palancole di ferro o d'acciaio:
			609.96-00	— non di ferro o d'acciaio legati
			609.98-00	— di ferro o d'acciaio legati

COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO II

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI
VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. / **ORIGINALE**

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal
fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletate le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NIMEXE

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio:

Firma: Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma: Timbro dell'autorità competente:

IMPUTAZIONE DELLE QUANTITÀ ESPORTATE O CHE SONO OGGETTO DI ESTRATTI

12 Quantità (tonnellate metriche)	**13** Documento doganale di esportazione (modello, numero e dato) o estratto (numero e dato)	**14** Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. / **COPIA**

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal
fino al incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletati le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici

8 Codici NIMEXE

9 Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio:

Firma: Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al incluso

Firma: Timbro dell'autorità competente:

EUROPEAN COMMUNITY

ALLEGATO III

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** **FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA** **No** **ORIGINAL**
2 Consignee (full name and address)	**3** Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document: Signature: Stamp:

type:

number:

date: |_|_|_|_|_|_|

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA

No **COPY**

2 Consignee (full name and address)

3 Export licence
No /
issued in (Member State)

4 Extract No /
issued in (Member State)
of export licence No /
issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document:
type:
number:
date: | | | | | | | | |

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

ALLEGATO IV

Disposizioni tecniche relative alle licenze di esportazione, agli estratti delle stesse ed ai certificati

1. I formulari delle licenze e dei relativi estratti si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per l'autorità responsabile del rilascio ed una copia per la Commissione.

   I formulari dei certificati si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per la dogana, una copia per l'autorità responsabile del rilascio della licenza di esportazione o del relativo estratto ed una copia per la Commissione.

2. I formulari di cui al punto 1 sono stampati su carta bianca, gommata per scrittura, con peso di almeno 40 g al m^2 e nel formato di 210 × 297 mm.

3. La stampa dei formulari di cui al punto 1 spetta agli Stati membri. I formulari possono anche essere stampati da tipografie autorizzate dallo Stato membro in cui sono situate e, in tal caso, su ciascun formulario devono figurare gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve essere indicato il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione, nonché un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

   Questo numero è preceduto dalle seguenti lettere secondo il paese in cui sono utilizzati i formulari : BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Germania, FR per la Francia, GR per la Grecia, IR per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e GB per il Regno Unito.

4. I formulari delle licenze ed i loro estratti sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità, scelta dalle competenti autorità degli Stati membri. I formulari dei certificati sono stampati in inglese.